



COMUNE DI TRIUGGIO
Provincia di Monza e Brianza

**REGOLAMENTO
DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI
DI PROTEZIONE CIVILE DI TRIUGGIO**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 31.03.14

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI TRIUGGIO

Art. 1

E' costituito presso la sede municipale, il gruppo comunale di volontari di protezione civile, cui possono aderire i cittadini di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, di buona condotta morale e civile, allo scopo di prestare la loro opera, su richiesta del Sindaco, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della Protezione Civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

Art. 2

L'ammissione al gruppo è subordinata a:

- a) Presentazione di apposita domanda, corredata da :
 - attestato di frequenza del Corso Base di Protezione Civile, organizzato come da normativa vigente;
 - certificato medico di "sana e robusta costituzione" che attesti la necessaria idoneità psicofisica in relazione all'attività da svolgere;
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 lett. AA) D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali ;
- b) Accettazione della suddetta domanda da parte del Sindaco, la cui decisione è insindacabile;
- c) Accettazione del presente regolamento.

I Volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica di volontario.

Ad ogni volontario sarà affidata la divisa ufficiale, che dovrà essere conservata e restituita in caso di dimissioni o espulsione dal gruppo.

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della legge 266/91.



Art. 3

Il Sindaco ai sensi dell'art. 15 della legge n. 225/92 è autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza della popolazione.

Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo e nomina tra i componenti dello stesso un coordinatore con compiti operativi, di indirizzo e di raccordo tra il sindaco ed il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

Potrà essere nominato coordinatore un volontario con almeno un anno di appartenenza al gruppo.

La nomina del coordinatore avviene su suggerimento di una rosa di nomi che verrà proposta dall'assemblea dei volontari a maggioranza semplice.

Il coordinatore dura in carica quanto il mandato del Sindaco e può essere dallo stesso rimosso.

Art. 4

Il Coordinatore del gruppo comunale predispone e attua in prima approssimazione le seguenti azioni:

- a) Assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- b) Garantire i turni di reperibilità propri e degli altri volontari del gruppo ;
- c) Curare l'informazione, la formazione e l'addestramento del gruppo, formando eventualmente squadre specializzate in relazione ai principali rischi presenti sul territorio;
- d) Gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiale, mezzi, strumenti utili ai fini di protezione civile.

Art. 5

I volontari sono formati ed addestrati a cura della Regione Lombardia, della Prefettura, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, o da altri tecnici qualificati che per i compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei.

Art. 6

Il gruppo comunale di protezione civile in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.



Art. 7

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività a carattere politico, religioso, ideologico e commerciale, né tanto meno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile.

I volontari nel corso degli interventi sono tenuti ad adottare ogni forma di sicurezza per sé e per gli altri, ponendo in atto le pratiche formative ricevute.

È fatto divieto ai volontari di accettare qualsiasi remunerazione per la loro opera.

Art. 8

Ai sensi degli art. 9 e 10 del D.P.R. 194/2001 e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile, purché il gruppo comunale sia regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale del volontariato di protezione civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri - saranno garantiti, nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione dell'emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate da Dipartimento della protezione civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

- a) Il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) Il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- c) La copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
- d) Il rimborso delle spese sostenute: al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'uso dei mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa negli interventi debitamente autorizzati dal Dipartimento della Protezione Civile. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe in vigore nel rispetto della normativa vigente in materia.



Art. 9

Il volontario ha diritto ad un periodo di sospensione per motivi personali, dall'attività del gruppo comunale di Protezione Civile. Tale periodo di sospensione non comporta la perdita della qualifica di volontario se non si protrae per più di un anno.

Art. 10

L'Amministrazione Comunale provvede, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, all'equipaggiamento dei volontari i quali hanno il dovere di usare con la massima cura il materiale in dotazione, segnalando per iscritto al coordinatore eventuale deficienze e/o danneggiamenti. All'inizio di ogni anno dovrà essere redatto un piano acquisti da sottoporre al Sindaco, il quale a seconda delle disponibilità economiche, potrà disporre, attraverso i competenti uffici, l'attuazione integrale o parziale. Resta inteso che gli acquisti da effettuare, saranno diretti a migliorare/sostituire attrezzature e mezzi o comunque indirizzati per attività di protezione civile preventivate ad inizio anno.

Art. 11

La qualifica di Volontario di protezione civile del Gruppo Comunale Protezione Civile si perde nei seguenti casi:

- a) Per dimissioni;
- b) Per evidente ed ingiustificata inattività per un periodo di oltre un anno;
- c) Nel caso in cui il volontario sia stato dichiarato dall'autorità giudiziaria interdetto o inabilitato;
- d) Per uso improprio della tessera e/o dell'equipaggiamento in dotazione;
- e) Commissione di qualsiasi reato o comunque assunzione di atti e/o comportamenti in contrasto con i compiti di istituto e le direttive emanate;
- f) Espulsione;
- g) Per eventuali cambiamenti negli indirizzi programmatici dell'Amministrazione Comunale di Triuggio.

Per tutti i casi sopra elencati i Volontari sono obbligati a rendere il tesserino e l'equipaggiamento in dotazione.



Art. 12

Il comportamento del Volontario deve essere irreprensibile e teso a rispondere il più possibile al bisogno del cittadino utente.

Durante il servizio l'unico punto di riferimento è il bisogno del cittadino utente al quale bisogna rivolgersi con attenzione, cordialità, spirito di servizio, escludendo qualsiasi scorrettezza e asperità verbale o di comportamento e comunque nel rispetto del piano generale di servizio.

Art. 13

Una volta iniziato un servizio questo non deve mai essere abbandonato se non in gravi casi evidenti o motivati al Coordinatore.

Art. 14

Il Gruppo Comunale Protezione Civile ha la massima autonomia per la scelta degli incarichi che ciascun volontario ricopre all'interno del gruppo stesso fatta esclusione per il Coordinatore, per la nomina del quale vale l'art. 3 del presente Regolamento.

Il Coordinatore è tenuto a segnalare al Sindaco l'elenco dei Volontari e gli incarichi da essi ricoperti all'interno del Gruppo con le eventuali variazioni che di volta in volta si presenteranno.

Art. 15

Tutti i volontari sono responsabili del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento.

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al Gruppo Comunale di Protezione Civile di Triuggio.

Le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, dal servizio specifico in corso ed in gravi casi l'eventuale espulsione dal gruppo.

L'eventuale sospensione temporanea dal servizio, per un periodo massimo di 6 mesi, sarà irrogata dal coordinatore del Gruppo a suo insindacabile giudizio. L'espulsione potrà avvenire solo con parere favorevole espresso dal Sindaco che dovrà sentire le parti interessate.

Art. 16

Con effetto dall'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogato il precedente regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 16/04/1999.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 31/03/2014.

L'avviso di deposito del suddetto regolamento è stato pubblicato all'albo pretorio dal 15/04/2014 al 30/04/2014.

Entrato in vigore il 01.05.2014 (ai sensi dell'art. 8 – comma 8 – del vigente Statuto Comunale)

Triuggio, 05/09/2014



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vincenzo Marchianò